

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 10 gennaio 2025

AI CLIENTI

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 1/2025

Circolare Straordinaria

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

La legge di Bilancio 2025, come da tradizione, contiene alcune importanti novità in materia fiscale che riguardano la tassazione sia delle persone fisiche sia delle imprese.

Per le persone fisiche, giusto per citarne alcune, le novità interessano i contribuenti in generale con la **riduzione del cuneo fiscale** attraverso le tre aliquote IRPEF 23, 35 e 43% ma anche i lavoratori dipendenti con modifiche alla disciplina dei **fringe benefits**. Non mancano poi alcune importanti novità per il calcolo delle **detrazioni per oneri e spese** che vengono riparametrate per offrire maggior beneficio ai redditi medio-bassi.

Le imprese, invece, sono interessate da norme che interessano il **reverse charge**, l'**assegnazione agevolata di beni ai soci** e l'estromissione di beni da parte delle imprese individuali.

Da segnalare anche la disposizione che riduce al 20% l'aliquota **IRES** per le imprese che accantonano almeno l'80% degli utili a riserva e lo utilizzano per effettuare investimenti e quella che rivede la tassazione delle plusvalenze derivanti da **criptoattività**.

Non mancano, poi, importanti modifiche alla disciplina delle **detrazioni per spese edilizie** e al **superbonus** con una stringente disciplina che punta a ridurre le percentuali di spettanza.

Nella presente circolare verranno riepilogate sinteticamente alcune delle numerose novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio. L'indice che segue permette al lettore una celere indicazione degli argomenti trattati anche al fine di poter meglio individuare quelli di maggior interesse.

Indice

1. Riduzione IRPEF
2. Trattamento integrativo
3. Detrazioni IRPEF
4. Detrazioni per familiari a carico
5. Regime forfetario
6. Detrazione per spese di istruzione
7. Deduzione quote di svalutazione e perdite su crediti e avviamento correlate a DTA
8. Web tax
9. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in criptoattività
10. Rivalutazione terreni e partecipazioni
11. Assegnazione agevolata beni ai soci

12. Estromissione beni
13. Tassazione fringe benefit per auto concesse in uso ai dipendenti
14. Detrazioni per spese edilizie e superbonus
15. Reverse charge
16. Accredito pagamenti effettuati con strumenti elettronici
17. Controlli su pagamenti elettronici
18. Controlli sugli affitti brevi
19. Lotta all'evasione in materia di fatturazione elettronica
20. Pagamenti tracciati di alcune spese ai fini delle imposte sui redditi
21. Divieto di pagamenti da parte delle PA
22. Credito d'imposta erogazioni liberali per gli impianti sportivi
23. Imposta sostitutiva sui premi di risultato
24. Esenzione fiscale per i canoni di locazione sostenuti da neo assunti
25. Innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits
26. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
27. Proroga maggiorazione del costo del personale
28. Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0
29. Riduzione IRES per le imprese che accantonano gli utili e li investono in beni strumentali
30. Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0
31. Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese
32. Obbligo PEC per amministratori società
33. Deducibilità stock-option

1. Riduzione IRPEF

Dal periodo d'imposta 2025, si prevede la riduzione permanente delle aliquote IRPEF da quattro a tre. Le nuove aliquote sono:

Scaglione di Reddito	Aliquota
Fino a 28.000 euro	23%
Da 28.000 a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Inoltre, la detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro (art. 13, comma 1, lettera a, TUIR) passa da 1.880 euro a **1.995 euro**.

2. Trattamento integrativo

E' prevista una somma a titolo di trattamento integrativo, pari a 1.200 euro, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) con esclusione di quelli di pensione (art. 49, comma 2, lettera a, TUIR) e alcuni assimilati (art. 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis, l, TUIR), sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro (art. 13, comma 1, TUIR) diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno

Inoltre sono previsti due tipi di bonus per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi.

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, viene riconosciuta una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente, la seguente percentuale:

- ✓ 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro.
- ✓ 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro.
- ✓ 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro.

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, invece viene riconosciuta una detrazione aggiuntiva, da rapportare al periodo di lavoro, pari a:

- ✓ 1.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro.
- ✓ una somma decrescente, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro, che va ad azzerarsi oltre questa soglia.

Si confermano le regole 2024.

Le somme e la detrazione sono **riconosciute in via automatica** dai sostituti all'atto dell'erogazione delle retribuzioni verificando, in sede di conguaglio, la spettanza delle stesse.

Qualora in tale sede gli importi si rivelino **non spettanti**, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia **superiore a 60 euro**, il **recupero** dello stesso è effettuato in **dieci rate di pari ammontare** a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui sopra mediante l'istituto della compensazione.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente ai fini dei calcoli per erogare la somma e le detrazioni rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai fini degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e per i lavoratori impatriati.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

3. Detrazioni IRPEF

Si introducono, con riferimento ai percettori di redditi medio-alti, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

In particolare, per i soggetti con **reddito complessivo superiore a 75.000 euro** gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico.

L'importo base è pari a:

- a) **14.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- b) **8.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il **coefficiente** da utilizzare è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell'[art. 3](#) della [legge n. 104/1992](#).

Sono **escluse** dal computo del limite e continuano a essere pienamente detraibili:

- a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'[art. 15](#), comma 1, lettera c), [TUIR](#).
- b) le somme detraibili investite nelle start-up innovative ([articoli 29](#) e [29-bis](#), [D.L. n. 179/2012](#));
- c) le somme detraibili investite nelle PMI innovative ([art. 4](#), commi 9 e 9-ter, [D.L. n. 3/2015](#)).

Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, per le spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio** e di **riqualificazione energetica** degli edifici, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e precisamente:

- interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, comma 1, lettera a, [TUIR](#));

- interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (art. 15, comma 1, lettera b, [TUIR](#));

- interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, comma 1-ter, [TUIR](#)).

Sono inoltre escluse, ai fini del computo, le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell'[art. 16-bis TUIR](#) ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ([art. 15](#), comma 1, lettere f, f-bis, [TUIR](#)), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

4. Detrazioni per familiari a carico

Si prevede che la **detrazione per figli a carico** di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata.

Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli.

Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

5. Regime forfetario

Si eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la **soglia di reddito da lavoro dipendente** (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è **precluso l'accesso** al regime forfetario.

6. Detrazione per spese di istruzione

Passa da 800 a 1.000 euro il limite massimo di spesa detraibile per alunno o studente ai fini dell'imposta sui redditi per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

7. Deduzione quote di svalutazione e perdite su crediti e avviamento correlate a DTA

Nella determinazione delle **basi imponibili IRES ed IRAP** degli intermediari finanziari, le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 vengono differite, in quote costanti, rispettivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi ed al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi.

Con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, si introduce, per le società che partecipano al **consolidato fiscale** e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante, una **limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse** e delle **eccedenze residue di ACE**, determinata applicando una percentuale forfettaria pari al 54% del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d'imposta, che emerge per effetto dei citati differimenti.

Vengono stabiliti, inoltre, i criteri di **determinazione degli acconti** per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai successivi quattro che, sostanzialmente, non devono tener conto dei menzionati piani di rientro (per il 2025) e dei differimenti proposti dalla norma in commento (per i successivi).

Infine, si stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti - periodi d'imposta 2025 e 2026 - per effetto delle nuove disposizioni non si possa procedere, in sede di versamento, né alla compensazione orizzontale, né alla compensazione verticale.

8. Web tax

Viene modificato il campo soggettivo di applicazione della **Digital Service Tax**, mantenendo la sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo.

In particolare, sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano, nel territorio dello Stato, ricavi derivanti da servizi digitali :

- ✓ Pubblicità mirata: Servizi che consistono nella veicolazione di messaggi pubblicitari mirati agli utenti di un'interfaccia digitale basati sui dati degli utenti stessi.
- ✓ Interfacce digitali: Servizi che prevedono la messa a disposizione di interfacce digitali multilaterali che facilitano l'interazione tra utenti per lo scambio diretto di beni o servizi.
- ✓ Trasmissione di dati: Servizi che prevedono la raccolta e la trasmissione di dati relativi agli utenti generati dall'uso di un'interfaccia digitale.

e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d'imposta, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.

9. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in criptoattività

Con una norma di interpretazione autentica, si chiarisce che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al 26% per tutto il 2025.

L'aliquota della suddetta imposta sostitutiva è aumentata al 33% (in luogo dell'attuale 26%) sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro attualmente vigente.

10. Rivalutazione terreni e partecipazioni

Va a **regime** la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziare e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita **imposta sostitutiva** che passa dal 16% al **18%**, oltre che alla redazione e il giuramento della perizia.

Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

11. Assegnazione agevolata beni ai soci

Si ripropone il regime fiscale temporaneo di "assegnazione agevolata" di beni ai soci.

Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci **entro il 30 settembre 2025** versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8% (ovvero pari al 10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle **società che si trasformano** sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del **13%**.

12. Estromissione beni

Si ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

13. Tassazione fringe benefit per auto concesse in uso ai dipendenti

Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di **concessione in uso promiscuo** ai dipendenti di **autoveicoli**, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione.

In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.

Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

14. Detrazioni per spese edilizie e superbonus

Vengono modificate alcune agevolazioni fiscali in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Si anticipa al 1° gennaio 2025 la **riduzione** dal 36% al **30%** dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis, comma 3-ter TUIR).

Vengono previste anche modifiche alle agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico (ecobonus) sia per interventi di riqualificazione edilizia e antisismici (sismabonus).

ECOBONUS

Il comma 55 lett. a) prevede una riduzione delle aliquote di detrazione per l'Ecobonus, l'agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni variano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento.

A partire dal 1° gennaio 2025, le nuove aliquote di detrazione saranno:

- ✓ 50% per le spese sostenute nel 2025 relative all'abitazione principale.
- ✓ 36% per le spese sostenute nel 2025 per immobili diversi dall'abitazione principale.
- ✓ 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per l'abitazione principale.
- ✓ 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per immobili diversi dall'abitazione principale.

Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Il comma 55 lett. b) numero 1), prevede che per le spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, è concessa una detrazione fiscale pari:

- ✓ al 36% delle spese per il 2025.
- ✓ al 30% delle spese per il 2026 e 2027.

Analogamente a quanto previsto per l'ecobonus, la detrazione è incrementata al 50% per il 2025 e al 36% per gli anni 2026 e 2027, se le spese riguardano interventi su un'abitazione principale.

L'importo massimo detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare.

SISMABONUS

Si interviene anche sulla disciplina del **sismabonus** (art. 16, comma 1-*septies*.1, [D.L. n. 63/2013](#)) in maniera analoga a quanto visto per le ristrutturazioni edilizie.

ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Si **proroga anche al 2025** la norma([art. 16](#), comma 2, [D.L. n. 63/2013](#)) che riconosce ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l'**acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

SUPERBONUS

Infine, si introduce un nuovo comma 8-bis.2. all'[art. 119](#), [D.L. n. 34/2020](#) in materia di superbonus che stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-*bis*, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 **spetta esclusivamente** per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Sinteticamente è utile ricordare che la detrazione del 110% (c.d. Superbonus) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, è stata successivamente modificata:

- ✓ nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023,
- ✓ nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024,
- ✓ e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Si introduce anche un nuovo comma 8-*sexies* sempre all'art. 119 che riconosce la facoltà di ripartire in **dieci quote annuali di pari importo** la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'**opzione è irrevocabile** ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

15. Reverse charge

Si estende, con alcune eccezioni, il meccanismo di inversione contabile (o **reverse charge**) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di **appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati** o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una **autorizzazione**.

In attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di **tre anni**, affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

Pertanto, la **fattura** viene **emessa dal prestatore** e l'**imposta è versata dal soggetto committente**, senza possibilità di compensazione.

Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta.

Nei confronti del committente si rende applicabile la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, del cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore.

La norma rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini e delle modalità di attuazione

16. Accredito pagamenti effettuati con strumenti elettronici

Viene definito un termine per l'accredito degli importi dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici, in questi casi l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta del giorno della ricezione dell'ordine medesimo.

17. Controlli su pagamenti elettronici

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale nei pagamenti elettronici e migliorare l'interoperabilità dei sistemi di pagamento.

Attualmente, i registratori di cassa e i dispositivi per accettare pagamenti elettronici (POS) spesso non sono integrati tra loro. Questo può creare discrepanze nei dati trasmessi e favorire comportamenti poco trasparenti.

Al fine di impedire la mancata registrazione delle transazioni e migliorare la tracciabilità fiscale, dal **1° gennaio 2026**, tutti i dispositivi utilizzati per accettare pagamenti elettronici (**POS**) dovranno **essere collegati direttamente ai registratori di cassa**.

Per rafforzare l'obbligo di integrazione tra POS e registratori di cassa, vengono introdotte nuove sanzioni amministrative:

- ✓ da euro 1.000 a euro 4.000 in caso di mancato collegamento tra POS e registratore telematico,
- ✓ la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati delle transazioni elettroniche, sanzionata con modalità simili a quelle per la mancata trasmissione dei corrispettivi.

Oltre alle multe, in caso di violazioni gravi o ripetute, è prevista l'applicazione di sanzioni accessorie come la sospensione temporanea dell'attività commerciale.

18. Controlli sugli affitti brevi

Con l'introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), dal **1° gennaio 2025**, ogni immobile destinato ad affitti brevi dovrà essere registrato con questo nuovo codice. La Legge di Bilancio stabilisce che il CIN dovrà essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione Unica.

Il CIN è indicato altresì nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai **soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare** nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Inoltre, in materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, si interviene sulla disciplina del **codice identificativo nazionale (CIN)** stabilendo la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle Entrate.

19. Lotta all'evasione in materia di fatturazione elettronica

In materia di **fatturazione elettronica e trasmissione telematica** delle fatture o dei relativi dati, i **files delle fatture elettroniche acquisiti** sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, **al fine di essere utilizzati anche dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** relativamente **alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo** (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette).

20. Pagamenti tracciati di alcune spese ai fini delle imposte sui redditi

Dal **1° gennaio 2025**, solo le spese effettuate tramite **strumenti tracciabili** (ad esempio, carte di credito, bonifici o altre forme di pagamento elettronico) potranno essere:

- ◆ **detraibili** ai fini IRPEF o IRES (ad esempio, spese mediche, assicurative, ecc.).
- ◆ **dedotte** dal reddito imponibile.

Questo significa che i pagamenti in contanti non saranno più ammessi per beneficiare delle agevolazioni fiscali. *In particolare:*

INDENNITÀ PER TRASFERTE O MISSIONI DI LAVORATORI DIPENDENTI

I **rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono **effettuate con metodi tracciabili**, cioè con **versamento bancario o postale** oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

Le **spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea**, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le **trasferite dei dipendenti** ovvero corrisposti a **lavoratori autonomi**, sono **deducibili dal reddito di lavoro autonomo se effettuate con i metodi tracciabili**.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO

Le **spese di vitto e alloggio**, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea**, sostenute **per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi**, sono deducibili dal reddito di impresa **se effettuate con i metodi tracciabili**.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sono deducibili dal reddito d'impresa le **spese di rappresentanza** se effettuate con mezzi tracciabili.

Le suddette regole, valevoli **anche ai fini IRAP**.

21. Divieto di pagamenti da parte delle PA

Il comma 84 stabilisce che, **limitatamente alle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica** a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per **importi superiori a 2.500 euro**, **prima di effettuare** il pagamento devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento **per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro**.

Tale disposizione si applica a **partire dal 1° gennaio 2026**.

22. Credito d'imposta erogazioni liberali per gli impianti sportivi

Prevista la proroga anche al 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni, della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

23. Imposta sostitutiva sui premi di risultato

Si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

24. Esenzione fiscale per i canoni di locazione sostenuti da neo assunti

Introdotta un **regime transitorio** di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025.

L'esenzione riguarda, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino il limite di reddito da lavoro dipendente pari a 35.000 euro nel 2024 e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.

25. Innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits

Anche per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, si applica la disciplina, già prevista con la legge di bilancio dello scorso anno limitatamente al periodo d'imposta 2024, più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).

Il regime più favorevole consiste:

- nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;

- nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Inoltre, la disposizione si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest'ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

26. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, viene riconosciuto, ai lavoratori degli esercizi di **somministrazione di alimenti e bevande** e ai lavoratori del comparto del **turismo**, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2024.

27. Proroga maggiorazione del costo del personale

L'incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente viene prorogato al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 ed ai successivi due (dunque agli anni 2025, 2026 e 2027 per i c.d. "soggetti solari").

Pertanto, ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo viene concessa – nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 – una maggiorazione pari al 20% del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

A tale riguardo la relazione illustrativa precisa che l'incentivo deve essere calcolato su base "mobile", determinando dunque l'incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto all'annualità precedente.

Sono previste anche specifiche regole per il **calcolo degli acconti d'imposta**.

28. Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0

Viene modificata la disciplina del c.d. "credito d'imposta Transizione 5.0". Nello specifico, per gli investimenti effettuati dal 01.01.2024, e con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d'imposta la cui fruizione è subordinata ad una comunicazione del GSE, viene stabilito che:

- a) il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente (c.d. ESCo)
- b) per alcune fattispecie relative all'acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta
- c) si eleva al 35% del costo, l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro.
- d) viene soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%

e) viene inoltre soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%

f) si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, oppure, in alternativa, del locatario

g) viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0,

h) si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considerata in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCO) in presenza di determinate condizioni.

i) si prevede la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS)

l) si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

29. Riduzione IRES per le imprese che accantonano gli utili e li investono in beni strumentali

Prevista la **riduzione dell'aliquota IRES** dal 24% al **20%**, per il solo periodo d'imposta 2025, per le società e gli enti, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;

- destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a **investimenti** per l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla [legge n. 232/2016](#) (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'[art. 38 del D.L. n. 19/2024](#) (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ossia, ad oggi, il 31.10.2026).

Per beneficiare dell'agevolazione devono ricorrere ulteriori condizioni, tra cui l'incremento occupazionale dell'1% e il non aver fatto ricorso alla CIG.

Sono, altresì, previsti specifici casi di decadenza dall'agevolazione dell'aliquota IRES ridotta, riconducibili a:

- ✓ distribuzione della quota di utile accantonata vista in precedenza entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024;
- ✓ dismissione, cessione, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinazione stabile a strutture produttive localizzate all'estero dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Con apposito decreto del MEF verrà data attuazione alle disposizioni in esame.

30. Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0

Nel credito c.d. "Transizione 4.0", viene introdotta una soglia massima di acquisti a livello erariale (pari a 2.200 milioni di euro) per l'agevolazione fiscale di cui possono beneficiare le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello Industria 4.0, effettuati:

- ✓ dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero
- ✓ entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

Non viene invece variata la misura del credito, comunque pari:

- ✓ al 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- ✓ al 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- ✓ al 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Viene stabilita un'apposita procedura, per cui l'impresa deve trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione sull'ammontare delle spese sostenute e sul relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24.04.2024 del MIMIT.

È eliminata la disposizione che riconosceva il credito d'imposta in esame alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", specificamente per gli investimenti effettuati:

- ✓ dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero
- ✓ entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

Resta dunque valida la medesima misura, pari però al 15%, per gli investimenti di questo tipo:

- ✓ effettuati nel 2024;
- ✓ "prenotati" entro la fine dello stesso anno (con pagamento dell'acconto pari al 20% entro il 31.12.2024 ed effettuazione entro il successivo 30.06.2025).

31. Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese

Viene ulteriormente prorogato, fino al 31.12.2027, il credito d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle PMI per la quotazione (che si ricorda essere concesso in misura pari al 50% di simili spese e fino a un massimo di 500.000 euro), aggiornando conseguentemente i limiti di utilizzo del medesimo credito.

Viene a tal fine stabilito un limite massimo di utilizzo del credito per l'importo complessivo di 3 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.

32. Obbligo PEC per amministratori società

Il comma 860 dell'art.1 della Legge di Bilancio, modifica l'art.5 del Dlgs n.179/2012, estendendo l'obbligo di **possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** anche agli **amministratori** di imprese costituite in forma societaria col fine di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.

La nuova norma ha suscitato diverse perplessità tra gli esperti e gli operatori del settore in quanto potrebbe portare ad una duplicazione burocratica, soprattutto per società con numerosi membri nel consiglio di amministrazione, se, come da una prima lettura appare, l'obbligo di una PEC individuale riguarda ciascun amministratore (ogni componente del Cda sarebbe tenuto a comunicare il proprio indirizzo PEC).

Ad oggi, inoltre, risulta incerto l'ambito di applicazione, in quanto dovrebbe essere meglio chiarito se l'obbligo si applica solo agli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025, senza prevedere interventi per le società già esistenti o meno.

Si attende pertanto la pubblicazione di disposizioni attuative dettagliate che saranno necessarie per mettere in pratica questa norma, soprattutto per gli adempimenti legati alle società già costituite.

33. Deducibilità stock-option

I componenti negativi di reddito imputati a conto economico relativi ai piani di stock option saranno deducibili solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano (nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso).

La nuova norma riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con:

- ✓ propri strumenti rappresentativi di capitale, ovvero con

✓ azioni di altre società del gruppo,

deducibili per l'appunto solo al momento di assegnazione di tali strumenti, momento in cui saranno altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.

\$ \$ \$

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl